Città di Mendrisio

AIM
Aziende Industriali Mendrisio

4.92.01 – 1° gennaio 2026

# Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile

Città di Mendrisio

Aziende Industriali Mendrisio

**4.92.01**

1° gennaio 2026

# Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile

## Indice


**I. DEFINIZIONI ..... 5**

**II. BASI LEGALI E NOTE TECNICHE ..... 7**

**III. DISPOSIZIONI GENERALI ..... 9**

Art. 1 Scopo e campo di applicazione ..... 9
Art. 2 Basi giuridiche ..... 9
Art. 3 Organizzazione ..... 9
Art. 4 Competenze del Municipio ..... 9
Art. 5 Copertura dei costi – Tasse d'utenza ..... 9
Art. 6 Zona di distribuzione ..... 10
Art. 7 Compiti dell'Azienda ..... 10

**IV. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ..... 11**

Art. 8 Piano generale acquedotto ..... 11
Art. 9 Rete di distribuzione ..... 11
Art. 10 Condotte principali ..... 11
Art. 11 Condotte di distribuzione ..... 11
Art. 12 Costruzione ..... 11
Art. 13 Idranti ..... 11
Art. 14 Accesso, azionamento di Idranti e saracinesche ..... 11
Art. 15 Messa a terra ..... 12

**V. ALLACCIAMENTI ..... 12**

Art. 16 Domanda di allacciamento ..... 12
Art. 17 Rifiuto di allacciamento ..... 12
Art. 18 Tracciato e caratteristiche ..... 13
Art. 19 Condizioni tecniche ..... 13
Art. 20 Utilizzazione di proprietà private, servitù ..... 13
Art. 21 Spostamento di allacciamenti esistenti ..... 14
Art. 22 Realizzazione delle Condotte di allacciamento ..... 14
Art. 23 Allacciamenti per manifestazioni ..... 14

Art. 24 Proprietà dell'allacciamento e della Dorsale ..... 14
Art. 25 Vetustà condotte ..... 14
Art. 26 Sostituzione allacciamento e Dorsale ..... 14
Art. 27 Manutenzione allacciamento e Dorsale ..... 15
Art. 28 Modalità di intervento ..... 15
Art. 29 Messa fuori esercizio ..... 15

**VI. INSTALLAZIONI INTERNE ..... 15**

Art. 30 Esecuzione ..... 15
Art. 31 Prescrizioni tecniche ..... 16
Art. 32 Collaudo ..... 16
Art. 33 Obblighi del Titolare dell'allacciamento ..... 16
Art. 34 Pericolo di gelo ..... 16
Art. 35 Dovere di informazione ..... 16
Art. 36 Controlli ..... 17
Art. 37 Responsabilità ..... 17
Art. 38 Impianti di trattamento dell'Acqua potabile ..... 17

**VII. FORNITURA DELL'ACQUA ..... 17**

Art. 39 Principi ..... 17
Art. 40 Obbligo di prelievo ..... 18
Art. 41 Limitazione della fornitura ..... 18
Art. 42 Esclusione di responsabilità ..... 18
Art. 43 Divieto di cessione dell'acqua ..... 19
Art. 44 Prelievo abusivo ..... 19
Art. 45 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri ..... 19
Art. 46 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici ..... 19
Art. 47 Disdetta dell'abbonamento ..... 19
Art. 48 Ripristino dell'abbonamento ..... 20
Art. 49 Limitazione di portata per installazioni speciali ..... 20
Art. 50 Piscine, piscine fuori terra, stagni artificiali e fontane ..... 20
Art. 51 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie ..... 20
Art. 52 Manutenzione fontane pubbliche ..... 20

**VIII. APPARECCHI DI MISURA ..... 21**

Art. 53 Misura e lettura ..... 21
Art. 54 Proprietà e manutenzione ..... 21
Art. 55 Ubicazione ..... 22
Art. 56 Responsabilità ..... 22
Art. 57 Prescrizioni tecniche ..... 22
Art. 58 Contestazione del consumo ..... 22
Art. 59 Disfunzioni ..... 22
Art. 60 Sotto-contatori ..... 23

**IX. FINANZIAMENTO ..... 23**

Art. 61 Autonomia finanziaria ..... 23
Art. 62 Determinazione delle tasse ..... 23
Art. 63 Spese per le Condotte principali e di distribuzione ..... 23

**X. COSTI DI ALLACCIAMENTO ..... 23**

Art. 64 Allacciamento ..... 23
Art. 65 Casistica e criteri di calcolo ..... 24
Art. 66 Limiti minimi e massimi ..... 24
Art. 67 Costi di fornitura e di posa ..... 24
Art. 68 Spese di collaudo ..... 25
Art. 69 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione ..... 25
Art. 70 Altri costi ..... 25
Art. 71 Costi della Dorsale ..... 25

**XI. TASSE ..... 25**

Art. 72 Tassa di utilizzazione ..... 25
Art. 73 Fatturazione e acconti per costi di fornitura ..... 27
Art. 74 Spese generali e costi amministrativi ..... 27
Art. 75 Prestazioni diverse ..... 28
Art. 76 Procedura d'incasso ed esecutiva ..... 28

**XII. CAUZIONI ..... 28**

Art. 77 In generale ..... 28
Art. 78 Deroghe ..... 28
Art. 79 Importo e genere della cauzione ..... 28
Art. 80 Inadempienza ..... 29
Art. 81 Restituzione ..... 29
Art. 82 Acquisizione cauzioni ..... 29

**XIII. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE ..... 29**

Art. 83 Contravvenzioni ..... 29
Art. 84 Contestazioni e procedure ..... 29

**XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ..... 30**

Art. 85 Entrata in vigore ..... 30

# Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile

## Il Consiglio comunale di Mendrisio

## risolve

# I. DEFINIZIONI

### Glossario

| | |
|---|---|
| Abbonato | colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del Contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'Utente; |
| Acqua greggia | acqua che non ha subìto trattamenti di potabilizzazione; |
| Acqua industriale | acqua utilizzata per scopi industriali o di irrigazione, che non necessita del requisito di acqua potabile; |
| Acqua potabile | acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze; |
| Acquedotto Monte Generoso | la zona di distribuzione servita dalle tratte S. Rocco – Caviano, Caviano – Dosso dell'Ora, Dosso dell'Ora – Bellavista e Bellavista – Vetta Monte Generoso; |
| Associazione Acquedotti Ticinesi | Raggruppa la maggior parte delle aziende di distribuzione di acqua potabile ticinesi e della Mesolcina e i professionisti del ramo. Gli scopi dell'Associazione sono la promozione dello studio di problemi attinenti l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile e industriale, lo scambio di esperienze e la divulgazione di informazioni tecniche e normative di interesse per gli associati; |
| ARM | Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto; |
| Azienda | Aziende Industriali Mendrisio (AIM); |
| Condotte di adduzione | condotte che alimentano gli impianti di potabilizzazione (camere di selezione, serbatoi, ecc.); |
| Condotte di allacciamento | raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione, eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale; |
| Condotte di distribuzione | condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento o le dorsali; |
| Condotte principali | quelle che alimentano le condotte di distribuzione; |
| Contatore | strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato; |
| Dorsale | parte comune di un allacciamento che serve più stabili; |

| | |
|---|---|
| Idrante | organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio; |
| Installazione interna | parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione; |
| Rivenditore | ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua; |
| Smart Meter | sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema dell'Azienda; |
| SVGW | Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque; |
| Titolare dell'allacciamento | proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo; |
| Utente | consumatore finale. |

# II. BASI LEGALI E NOTE TECNICHE

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze, direttive e note tecniche (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

**Leggi e ordinanze**

Leggi, ordinanze e regolamenti:

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0;
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02;
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11;
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21;
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20;
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201;
- Legge sulla gestione delle acque (LGA), 721.100;
- Regolamento sulla gestione delle acque (RGA), 721.110;
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), 163.100 e Regolamento di applicazione (RLPDP), 163.110;
- Ordinanza municipale concernente le modalità e le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte di terzi per l'installazione di cantieri e per l'esecuzione di scavi, 7.1.01.02;
- Regolamento comunale del Comune di Mendrisio;
- Legge organica comunale (LOC);
- Regolamento dell'Azienda comunale (AIM), 10.1.01;
- Regolamento per la fornitura di acqua potabile durante la tappa zero.

Direttive della SVGW:

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3, incl. Complementi C1 – C4);
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4);
- Direttive per l'approvvigionamento di acqua di spegnimento (W5);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6);
- Direttive per la pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione, e smantellamento dei pozzi ad uso potabile (W9);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10);
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12);

Note tecniche:

a) Nota tecnica della SVGW, Impiego di Contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034);

e tutte le altre direttive SVGW in materia di acqua potabile.

# III. DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture della rete idrica dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli Abbonati, gli Utenti e i terzi.

2 L'Azienda, in particolare la Sezione Acqua Potabile, promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

## Art. 2 Basi giuridiche

1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i Titolari dell'allacciamento, gli Abbonati e gli Utenti.

2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale, cantonale e comunale applicabili in materia.

3 L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

4 Il presente Regolamento e le tariffe sono scaricabili dal sito internet del Comune e dell'Azienda.

## Art. 3 Organizzazione

1 La Sezione Acqua Potabile delle AIM è parte integrante dell'Azienda comunale (AIM, Azienda), disciplinata dal *Regolamento dell'Azienda comunale (AIM),* istituita ai sensi della LOC, Art. 192b e ss.

2 Per quanto concerne l'organizzazione dell'Azienda, nonché le regole in materia di tenuta contabile, fanno stato le normative del *Regolamento dell'Azienda comunale (AIM)*, come pure gli Artt. 192b, 192c, 192d e 192e LOC.

## Art. 4 Competenze del Municipio

Il Municipio, oltre a quanto previsto dal Regolamento dell'Azienda comunale (AIM) e dai regolamenti e leggi superiori è competente dei seguenti compiti:

a) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;

b) sottoscrive i contratti d'abbonamento e d'allacciamento;

c) dispone per la lettura dei Contatori e per la relativa emissione delle fatture;

d) stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti (giusta l'Art. 53) devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità;

e) garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all'interno dell'Azienda tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.

## Art. 5 Copertura dei costi – Tasse d'utenza

1 L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

2 L'utile d'esercizio sarà gestito secondo le regole contabili vigenti.

## Art. 6 Zona di distribuzione

1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili dei piani regolatori comunali del Comune di Mendrisio.

2 Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (Art. 41 LGA).

3 Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del Titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

4 Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

## Art. 7 Compiti dell'Azienda

1 L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'Art. 6, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

2 L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

3 L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri Rivenditori.

4 L'Azienda provvede in particolare a:

a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

b) informare almeno una volta all'anno l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita tramite il sito internet dell'Azienda (etichettatura);

c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui all'Art. 39 e all'Art. 41).

5 L'Azienda può autorizzare compiti relativi alle Installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori.

6 L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

7 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

# IV. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

## Art. 8 Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al Piano Generale dell'Acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (Artt. 9 cpv. 2 e 41 LGA).

## Art. 9 Rete di distribuzione

1 La rete di distribuzione dell'acqua potabile comprende le Condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli Idranti.

2 L'acqua industriale, se distribuita in rete, necessita di una rete completamente separata da quella adibita alla distribuzione dell'acqua potabile.

## Art. 10 Condotte principali

1 Le Condotte principali alimentano le Condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

2 Di regola, dalle Condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

## Art. 11 Condotte di distribuzione

Le Condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'Art. 6.

## Art. 12 Costruzione

1 L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SVGW.

2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

## Art. 13 Idranti

1 Il Comune, e per esso l'Azienda, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'Art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

a) definisce, previa consultazione con il Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, l'ubicazione degli Idranti;

b) assume la gestione degli Idranti;

c) finanzia l'acquisto, la posa, e la manutenzione degli Idranti.

2 Le spese per gli interventi di cui sopra sono poste a carico del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

## Art. 14 Accesso, azionamento di Idranti e saracinesche

1 Gli Idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili da parte loro in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

2 Fatta eccezione dei pompieri, il diritto di azionare gli Idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta unicamente alle persone formate (con certificato di formazione dell'Azienda) e autorizzate per iscritto dall'Azienda.

3 Gli Idranti (solo Idranti a colonna) possono essere utilizzati dalle persone aventi il diritto di azionare gli Idranti e di aprire o chiudere le saracinesche ai sensi del cpv. 2:

a) per cantieri, conformemente all'Art. 45 cpv. 2;

b) per l'abbattimento delle polveri durante le demolizioni;

c) per il riempimento dei mezzi comunali e cantonali atti alla pulizia delle strade;

d) per gli allacciamenti provvisori nell'ambito di manifestazioni.

Ogni altro utilizzo (ad esempio irrigazioni, riempimento piscine, stagni, biotopi, ecc.) è escluso.

4 È obbligo degli utilizzatori degli Idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

5 Prelievi e azionamenti non autorizzati, non conformi o eseguiti da persone non formate sono sanzionati sulla base dell'Art. 83.

### Art. 15 Messa a terra

1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

2 Le vecchie messe a terra basate su condotte di allacciamento metalliche devono essere sostituite, da parte del Titolare dell'allacciamento, con messe a terra separate alla prima occasione (riattazione, od altro).

3 In generale l'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

## V. ALLACCIAMENTI

### Art. 16 Domanda di allacciamento

1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richiesti per iscritto all'Azienda da parte di un installatore concessionario, tramite l'apposito formulario, prima di iniziare i lavori.

2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

### Art. 17 Rifiuto di allacciamento

1 L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SVGW e ad altre normative vigenti in materia;

b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;

c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone non installatori concessionari e che non sono neppure in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

2 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del Titolare dell'allacciamento.

3 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

## Art. 18 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale Dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

## Art. 19 Condizioni tecniche

1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una Dorsale.

3 Ogni allacciamento, sia esso alla Condotta di distribuzione o alla Dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla Condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

4 Se un allacciamento esistente non è munito di un dispositivo di interruzione (saracinesca) è obbligo del Titolare dell'allacciamento farlo posare a sue spese, compresi i lavori di scavo, riempimento e pavimentazione. I lavori verranno eseguiti dall'Azienda e tutti i costi saranno addebitati al Titolare dell'allacciamento.

5 La manutenzione e la riparazione di perdite su allacciamenti privati vengono eseguite dall'Azienda sulla parte di area pubblica e fatturate al Titolare dell'allacciamento, mentre su aree private vengono coordinate con l'Azienda ma devono essere eseguite dal Titolare dell'allacciamento e sono a suo carico.

## Art. 20 Utilizzazione di proprietà private, servitù

1 Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'Art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessarie alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

2 Il Titolare dell'allacciamento ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

3 Il Titolare dell'allacciamento è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 2 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

4 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una Dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;

b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;

c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

5 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

6 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

## Art. 21 Spostamento di allacciamenti esistenti

1 Se il Titolare dell'allacciamento con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a carico suo.

2 Lo spostamento di condotte private che attraversano sedimi di terzi, eseguito su iniziativa del proprietario dell'allacciamento o su richiesta dell'Azienda, o rese necessarie da modifiche attuate dal proprietario dell'allacciamento sul proprio sedime, e il relativo finanziamento sono a carico del proprietario dell'allacciamento.

## Art. 22 Realizzazione delle Condotte di allacciamento

1 L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

2 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale Dorsale sono regolati nel Capitolo X.

## Art. 23 Allacciamenti per manifestazioni

Il punto di fornitura è deciso dall'Azienda a seconda della disponibilità; il collegamento tra il punto di fornitura e il punto di utilizzo è a carico del richiedente.

## Art. 24 Proprietà dell'allacciamento e della Dorsale

1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.

2 La parte rimanente appartiene al Titolare dell'allacciamento dello stabile.

3 La Dorsale è di proprietà dell'Azienda se si trova su sedime pubblico e di proprietà dei Titolari dell'allacciamento ad essa collegati se si trova su sedime privato.

## Art. 25 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una Condotta d'allacciamento o Dorsale è di 40 anni.

## Art. 26 Sostituzione allacciamento e Dorsale

1 L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la Dorsale in particolare nei seguenti casi:

a) limitata capacità di trasporto;

b) non conformità alle vigenti normative;

c) vetustà dell'allacciamento;

d) ripetute perdite d'acqua;

e) altri motivi di ordine tecnico.

2 I costi di sostituzione dell'allacciamento o della Dorsale sono regolati nel Capitolo X.

### Art. 27 Manutenzione allacciamento e Dorsale

1 L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della Dorsale in particolare nei casi seguenti:

a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;

b) non conformità alle vigenti normative;

c) ripetute perdite d'acqua;

d) altri motivi di ordine tecnico.

2 Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del Titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

### Art. 28 Modalità di intervento

1 Eventuali danni all'allacciamento, alla Dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.

2 Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

3 Qualora il Titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della Dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

### Art. 29 Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del Titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:

a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;

b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;

c) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

## VI. INSTALLAZIONI INTERNE

### Art. 30 Esecuzione

1 Il Titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le Installazioni interne.

2 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari o debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

## Art. 31 Prescrizioni tecniche

1 Le Installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SVGW e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.

2 Dopo il Contatore deve obbligatoriamente essere posato un dispositivo di protezione contro il ritorno di acqua nella rete di distribuzione, anche su impianti già in essere. Inoltre è obbligatorio posare un dispositivo denominato "passaggio murale" tra l'esterno e l'interno dell'edificio.

3 Di regola ogni nuova Installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'Installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al Titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle nuove prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale richiesta, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

5 Tutti i relativi costi sono a carico del Titolare dell'allacciamento.

## Art. 32 Collaudo

1 L'Azienda, o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni Installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del Contatore, conformemente alla domanda di allacciamento.

2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del Titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

3 Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

## Art. 33 Obblighi del Titolare dell'allacciamento

Il Titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

## Art. 34 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'Art. 39 cpv. 2. Il Titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

## Art. 35 Dovere di informazione

1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle Installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto per mezzo dell'apposito formulario.

2 Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato o l'Utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle Installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

3 Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al Titolare dell'allacciamento, all'Abbonato o all'Utente relativamente alle loro responsabilità.

### Art. 36 Controlli

1 L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al Contatore e alle Installazioni interne per effettuare controlli.

2 Nel caso di Installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il Titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine stabilito.

3 Qualora il Titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di Acqua potabile garantendo tuttavia, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

### Art. 37 Responsabilità

1 Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato e l'Utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle Installazioni.

2 Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro Installazioni.

### Art. 38 Impianti di trattamento dell'Acqua potabile

1 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'Acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

3 Essi devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro i ritorni d'acqua nella rete di distribuzione.

## VII. FORNITURA DELL'ACQUA

### Art. 39 Principi

1 La fornitura di acqua avviene solo dopo la posa del Contatore.

2 L'Utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'Art. 41.

3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del Titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

5 L'Azienda garantisce una fornitura d'Acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

6 L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

## Art. 40 Obbligo di prelievo

1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'Acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'Acqua potabile.

2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

## Art. 41 Limitazione della fornitura

1 L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

a) forza maggiore;

b) eventi atmosferici straordinari;

c) carenza d'acqua;

d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;

e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti e rotture);

f) qualità dell'Acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;

g) costatazione di uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda, da parte di terzi.

2 L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli Utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'Abbonato avvertire tempestivamente gli Utenti. Ai contravventori si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII e nell'apposita Ordinanza municipale.

4 Nel caso di carenza d'acqua l'Azienda può richiedere un uso parsimonioso dell'acqua da parte dell'utenza e, se ciò non bastasse, ulteriormente limitare o sospendere l'uso di acqua tramite relativa Ordinanza comunale.

5 Il Municipio stabilisce per mezzo di Ordinanza i dettagli relativi alle limitazioni e sospensioni dell'uso di Acqua potabile ai sensi del precedente capoverso.

## Art. 42 Esclusione di responsabilità

1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'Art. 41, cpv. 1, 2 e 4 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti sia indiretti.

2 Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'Abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'Utente (se inquilino o proprietario di PPP).

## Art. 43 Divieto di cessione dell'acqua

1 È vietato al Titolare dell'allacciamento, all'Abbonato o all'Utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

2 Fanno eccezione le forniture a Rivenditori autorizzati.

## Art. 44 Prelievo abusivo

1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

a) posando derivazioni prima del Contatore;

b) azionando saracinesche d'arresto piombate, o di sola pertinenza d'uso dell'Azienda;

c) utilizzando gli Idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;

d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.

4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.

## Art. 45 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dell'Azienda.

2 L'Azienda può concedere agli aventi diritto secondo l'Art. 14 cpv. 2, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua esclusivamente dagli Idranti a colonna.

3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'Utente risponde di ogni eventuale danno.

## Art. 46 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1 L'Azienda può fornire acqua ad altri Enti pubblici, nel rispetto delle regole del Consorzio ARM.

2 Tempi e quantitativi della fornitura devono essere definiti da un'apposita convenzione rispettosa dell'Art. 72.

## Art. 47 Disdetta dell'abbonamento

1 L'Abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento e lo scollegamento fisico dalla Condotta principale. Fanno eccezione i casi di cui all'Art. 46.

2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'Abbonato.

3 I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto e tempestivamente dal venditore all'Azienda, specificando la data del trapasso e l'acquirente.

4 Nel caso di disdetta l'Abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del Contatore. L'Azienda effettua la lettura, di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta. La tassa base sarà riscossa fino al momento dell'avvenuta eliminazione dell'allacciamento alla rete pubblica.

5 La sospensione temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

## Art. 48 Ripristino dell'abbonamento

Il ripristino di un allacciamento messo precedentemente fuori esercizio necessita di una nuova richiesta d'allacciamento.

## Art. 49 Limitazione di portata per installazioni speciali

1 L'Azienda può limitare la portata erogata a impianti industriali e a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altro), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

2 In particolare l'Azienda può limitare a determinati giorni l'uso dell'acqua di rete per l'irrigazione dei tappeti erbosi. In ogni caso per i nuovi impianti di irrigazione devono essere muniti di sensore per la pioggia.

3 Laddove possibile, per le irrigazioni non si deve utilizzare l'acqua della rete. Se possibile utilizzare acqua riciclata. Sono inoltre da prediligere piante, fiori e tappeti erbosi che non necessitano di irrigazione. Inoltre gli impianti di irrigazione devono essere muniti di sensore della pioggia.

## Art. 50 Piscine, piscine fuori terra, stagni artificiali e fontane

1 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

2 Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

4 Gli impianti vanno inoltre mantenuti aggiornati secondo le normative della SVGW in vigore (nota tecnica SVGW W10009 dell'anno 2016 e future sue revisioni).

## Art. 51 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1 L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato all'Azienda.

2 In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.

3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'Acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

## Art. 52 Manutenzione fontane pubbliche

1 Gli allacciamenti delle fontane come pure la posa della saracinesca principale e del Contatore fino alla fontana sono di competenza dell'Azienda.

2 L'Azienda tiene aggiornato l'inventario delle fontane pubbliche.

3 La manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti edili delle fontane incluse le armature idrauliche all'interno di esse sono di competenza del proprietario dell'infrastruttura.

# VIII. APPARECCHI DI MISURA

## Art. 53 Misura e lettura

1 Ogni allacciamento alla rete dell'Acqua potabile deve essere munito di un apposito apparecchio di misura (Contatore).

2 Gli allacciamenti non conformi al cpv. 1 devono essere messi in regola il più presto possibile ma al più tardi entro 2 anni dalla messa in vigore del presente Regolamento.

3 L'Azienda è autorizzata a raccogliere ed elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligenti (Smart Meter), segnatamente per:

- la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni;
- la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare a ottimizzare il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua;
- il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
- l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'Utente, quali in particolare i servizi di consulenza e analisi di consumo.

4 Sono considerati dati personali relativi al consumo d'acqua in particolare:

- il flusso idrico effettivo;
- la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico);
- valore di punta massimo;
- interruzioni dell'approvvigionamento idrico;
- allarme in casi di riflusso;
- temperatura dell'acqua;
- valore in decibel per ricerca perdite.

5 I dati sono trasmessi all'Azienda ogni 24 ore. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessità del consenso dell'Utente.

6 I dati di transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). L'Azienda li conserva in maniera cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono registrati.

7 Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto.

8 Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, l'Azienda anonimizza definitivamente o distrugge i dati una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti.

9 Si applicano per il resto le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP del 9 marzo 1987) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

## Art. 54 Proprietà e manutenzione

La proprietà del Contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla sua regolare manutenzione e revisione.

## Art. 55 Ubicazione

1 L'ubicazione del Contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del Titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

2 Il Contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento da parte del gestore della rete, in modo da facilitare la lettura e la sostituzione periodica.

3 In caso di riattazione o di nuova costruzione è consigliabile predisporre un tubo fodera a partire dal Contatore dell'acqua fino al luogo di montaggio del Contatore elettrico o sulla parete esterna dell'abitazione, in modo da facilitare l'installazione di dispositivi di telelettura.

## Art. 56 Responsabilità

1 Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato e l'Utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al Contatore non dovuti alla normale usura (ad esempio per danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle Installazioni interne, ecc.).

2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al Contatore.

## Art. 57 Prescrizioni tecniche

1 Prima e dopo il Contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SVGW ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.

2 In caso di inosservanza si applica l'Art. 32 cpv. 2.

## Art. 58 Contestazione del consumo

1 Qualora l'Abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il Contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

2 Nel caso in cui le indicazioni del Contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'Abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del Contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

3 Il consumo e la fattura relativa saranno di conseguenza corretti tenendo conto dell'errore risultante dalla taratura.

## Art. 59 Disfunzioni

1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del Contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.

2 Nel caso di mal funzionamento del Contatore, il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

5 L'Abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle Installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

### Art. 60 Sotto-contatori

1 L'Abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

2 Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul Contatore principale dall'Azienda.

## IX. FINANZIAMENTO

### Art. 61 Autonomia finanziaria

1 Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

a) tasse di allacciamento;

b) tasse di utilizzazione;

c) fatturazione di forniture speciali;

d) sussidi ufficiali;

e) altre partecipazioni di terzi;

f) contributi di miglioria.

2 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

### Art. 62 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento e riservate leggi speciali e direttive settoriali.

### Art. 63 Spese per le Condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle Condotte principali e di distribuzione vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

## X. COSTI DI ALLACCIAMENTO

### Art. 64 Allacciamento

1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

a) la tassa di allacciamento;

b) i costi di posa delle condotte e delle armature idrauliche;

c) le spese di collaudo.

2 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il Titolare dell'allacciamento.

## Art. 65 Casistica e criteri di calcolo

1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione:

a) ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;

b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, stabilito secondo le specifiche Direttive della SVGW.

## Art. 66 Limiti minimi e massimi

1 L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (negli importi indicati l'IVA è esclusa):

| Diametro esterno (mm, polietilene) | Diametro di riferimento in acciaio / ghisa | Importo minimo (CHF) | Importo massimo (CHF) |
|---|---|---|---|
| 32 | 1" | 1'000 | 2'000 |
| 40 | 1" ¼ | 1'000 | 2'000 |
| 50 | 1" ½ | 1'500 | 3'000 |
| 63 | 2" | 3'000 | 6'000 |
| 75 | 2" ½ | 4'000 | 8'000 |
| 90 | DN 80 | 7'000 | 14'000 |
| 110 | | 8'500 | 17'000 |
| 125 | DN 100 | 10'000 | 20'000 |
| 160 | DN 125 | 16'000 | 32'000 |
| 180 | DN 150 | 22'000 | 44'000 |
| 200 | | 26'000 | 52'000 |
| 225 | | 33'000 | 66'000 |
| 250 | DN 200 | 40'000 | 80'000 |

## Art. 67 Costi di fornitura e di posa

1 I costi di fornitura e posa della Condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del Titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.

2 Le opere di scavo e sistemazione sono eseguite dal Titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del Titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

3 La relativa ripavimentazione stradale deve essere eseguita dal Titolare dell'allacciamento, secondo le indicazioni del proprietario della strada.

## Art. 68 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al Titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

## Art. 69 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1 L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il Titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura di acconto corrispondente al 90% dell'importo totale.

3 Qualora il Titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

4 Al termine dei lavori il Titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, fatturata tramite conguaglio finale, pena la mancata erogazione di acqua.

## Art. 70 Altri costi

1 I costi di manutenzione, riparazione, sostituzione, messa fuori servizio dell'allacciamento e ricerca della condotta sono a carico del Titolare dell'allacciamento sia per la parte di allacciamento su suolo privato sia per la parte di allacciamento su suolo pubblico.

2 Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei Titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'Art. 67 segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

## Art. 71 Costi della Dorsale

1 I costi di realizzazione e di sostituzione della Dorsale sono posti a carico dei singoli Titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

2 Nel caso di sostituzione integrale della Dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei Titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

3 Per i Titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della Dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

# XI. TASSE

## Art. 72 Tassa di utilizzazione

1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

a) da una Tassa base proporzionale alla portata nominale del Contatore (misurata in $m^3/h$) e calcolata secondo le tabelle A e A1 secondo la presente formula:

*Tassa base = Tassa di riferimento (Tabella A) x Portata nominale $Q_3$ (Tabella A1)*

b) per Contatori privi di parametro $Q_3$ ma con parametro $Q_n$ si tiene conto dell'equivalente parametro $Q_3$ della Tabella A1;

c) da una Tassa di consumo calcolata tenendo conto del consumo effettivo in $m^3$ e secondo i prezzi unitari della Tabella B;

d) per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C).

2 Le tasse di cui al precedente cpv. 1 sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.

3 L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

**Tabella A: Tassa di riferimento (IVA esclusa), consumo misurato tramite Contatore, calcolo in base alla portata nominale del Contatore in CHF/m3/h/anno**

| Tariffa | Fornitura | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| A | Standard | 30.- | 100.- |
| B | Temporanea per impianti di cantiere | 150.- | 300.- |
| M1 | San Rocco - Caviano | 50.- | 160.- |
| M2 | Caviano - Bellavista | 90.- | 280.- |
| M3 | Bellavista - Vetta Monte Generoso | 100.- | 320.- |

**Tabella A1: Portata nominale del Contatore in rapporto al diametro in mm**

| Diametro Contatore [mm] | Portata nominale $Q_n$ [$m^3$/h] | Portata nominale $Q_3$ [$m^3$/h] |
|---|---|---|
| 15 | 1.5 | 2.5 |
| 20 | 2.5 | 4.0 |
| 25 | 3.5 | 6.3 |
| 32 | 6.0 | 10.0 |
| 40 | 10.0 | 16.0 |
| 50 | 15.0 | 25.0 |
| Superiore a 50 | Secondo i dati del fornitore | |

**Tabella B: Tassa di consumo (IVA esclusa), consumo registrato tramite Contatore**

| Tipo d'acqua | Distribuzione | Minimo [CHF/$m^3$] | Massimo [CHF/$m^3$] |
|---|---|---|---|
| Acqua industriale | All'utenza | 0.40 | 2.50 |
| Acqua greggia | All'utenza | 0.30 | 2.50 |
| Acqua potabile fornitura | All'utenza | 1.- | 2.50 |
| Acqua potabile fornitura S.Rocco – Caviano | All'utenza | 1.80 | 4.10 |
| Acqua potabile fornitura Caviano – Bellavista | All'utenza | 2.75 | 6.00 |
| Acqua potabile Bellavista – Vetta Monte Generoso | All'utenza | 3.55 | 7.60 |

**Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo**

| Tariffa | Fornitura | Calcolo | Minimo [CHF/rubinetto/anno] | Massimo [CHF/rubinetto/anno] |
|---|---|---|---|---|
| D | Forfettaria in assenza di Contatore | Importo fisso | 160.- | 320.- |
| D1 | Temporanea con prelievo da Idranti | In base al periodo di utilizzo in un anno | 20.- | 50.- |

## Art. 73 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1 I costi di fornitura vengono fatturati all'Abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

2 L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

## Art. 74 Spese generali e costi amministrativi

1 Il tariffario è stabilito dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

| Pratiche amministrative | Minimo CHF | Massimo CHF |
|---|---|---|
| Mutazione dati contratto con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi | 30.- | 60.- |
| Tassa di trapasso | 10.- | 30.- |
| Supplemento mutazione dati contratto con preavviso inferiore a cinque giorni lavorativi | 10.- | 80.- |
| Stampa copia bolletta | 10.- | 20.- |
| Spese di gestione cauzione (fatturate alla restituzione/annullamento) | 20.- | 50.- |
| Lettura supplementare Contatore (Es. impedimento accesso Contatore) | 0.- | 60.- |
| Ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta | 0.- | 100.- |

| Procedure d'incasso | Minimo CHF | Massimo CHF |
|---|---|---|
| Primo sollecito | 0.- | 5.- |
| Secondo sollecito | 10.- | 20.- |
| Diffida pagamento | 20.- | 40.- |
| Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo | 40.- | 60.- |
| Interessi di mora dal 31esimo giorno | 2% | 10% |
| Costo rateizzazione (per piano rateale) | 20.- | 40.- |
| Costo sollecito ordine LSV/DD inadempiuto | 20.- | 40.- |

2 I prezzi indicati nelle precedenti tabelle non sono comprensivi di IVA, né di ulteriori tasse o eventuali altri contributi di legge.

### Art. 75 Prestazioni diverse

Altre prestazioni dell'Azienda non specificatamente indicate nel presente Regolamento, saranno fatturate a regia.

### Art. 76 Procedura d'incasso ed esecutiva

1 L'Azienda indirizza all'Abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento; scaduto tale termine sarà notificata una diffida di pagamento con la comminatoria che si procederà con l'istallazione di un Contatore a prepagamento, una volta trascorso infruttuoso il termine della diffida. Le relative spese saranno a carico dell'Abbonato, secondo quanto previsto dall'Art. 74 del presente Regolamento.

2 Scaduto il termine assegnato con la diffida, senza che l'Abbonato abbia proceduto al pagamento, rispettivamente senza aver esercitato la facoltà di reclamo/ricorso, l'Azienda procede con l'istallazione di un Contatore a prepagamento. Rimane riservata la procedura esecutiva. Le relative spese saranno a carico dell'Abbonato, secondo quanto previsto dall'Art. 74 del presente Regolamento.

## XII. CAUZIONI

### Art. 77 In generale

1 L'Azienda può richiede all'Abbonato il versamento di una cauzione.

2 Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

3 Devono inoltre versare una cauzione:

a) gli Abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;

b) gli Abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;

c) gli Abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;

d) gli Abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

### Art. 78 Deroghe

L'Azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

### Art. 79 Importo e genere della cauzione

1 La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'Abbonato.

2 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

### Art. 80 Inadempienza

1 L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli Abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

2 È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

### Art. 81 Restituzione

1 Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

2 L'Azienda, su richiesta dell'Abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

### Art. 82 Acquisizione cauzioni

1 Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

2 Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

## XIII. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

### Art. 83 Contravvenzioni

1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio (su segnalazione dell'Azienda), fino ad un importo di CHF 10'000.--, secondo l'Art. 145 cpv. 2 LOC e l'Art. 128 e seguenti del Regolamento comunale del Comune di Mendrisio.

2 Il Municipio regola in un'ordinanza specifica le fattispecie punibili e le conseguenze di una violazione dell'Art. 42 cpv. 2 e 4.

3 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

4 L'Azienda nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

### Art. 84 Contestazioni e procedure

1 Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.

2 Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

4 Resta riservato il giudizio della SVGW per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

# XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 85 Entrata in vigore

1 Il presente Regolamento, approvato dal Municipio di Mendrisio il 27 febbraio 2024, con risoluzione no. 8035, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il 16 dicembre 2024 e dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il 4 aprile 2025 (Incarto no. 007450), entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2 Il presente Regolamento sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia, inclusa l'*Ordinanza Municipale concernente le disposizioni e restrizioni all'uso degli Idranti antincendio* del 25 giugno 2009.

**Per il Consiglio comunale**

| | |
|---|---|
| Il Presidente | Il Segretario comunale |
| Davide Rossi | Massimo Demenga<br>*Lic. rer. pol.* |